

3) Se gli articoli 62 e 63 della direttiva 2006/112 abbiano efficacia diretta.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Impugnazione proposta il 24 gennaio 2012 da Idromacchine Srl e a., avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 novembre 2011, causa T-88/09, Idromacchine Srl e a./Commissione

(Causa C-34/12 P)

(2012/C 89/23)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Idromacchine Srl, Alessandro Capuzzo, Roberto Capuzzo (rappresentanti: W. Viscardini e G. Donà, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

— Annullare parzialmente la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 novembre 2011, resa nella causa T-88/09, nella misura in cui:

non ha riconosciuto un danno patrimoniale in capo a Idromacchine;

ha riconosciuto un danno morale irrisorio in capo a Idromacchine;

non ha riconosciuto un danno morale in capo ai Signori Capuzzo;

con conseguente accoglimento delle conclusioni presentate dai ricorrenti in primo grado.

— Condannare la Commissione europea alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti denunciano i seguenti errori di diritto commessi dal Tribunale:

I. Errore manifesto, risultante dagli atti, nell'aver ritenuto che non costituissero oggetto del ricorso l'accertamento della non veridicità dei fatti pregiudizievoli attribuiti a Idromacchine;

II. Insufficiente e comunque errata motivazione in ordine al rigetto delle censure di violazione del dovere di diligenza e del diritto di difesa;

III. Manifesto snaturamento, risultante dagli atti, dei fatti e degli elementi di prova per quanto riguarda il danno patrimoniale — Violazione delle regole alla base dell'onere della prova — Vizi di motivazione;

IV. Violazione dell'obbligo di motivazione, del principio di proporzionalità e di non discriminazione e diniego di giustizia per quanto riguarda i criteri di quantificazione del danno morale riconosciuto a Idromacchine;

V. Violazione del principio di non discriminazione, omessa motivazione, manifesta inesattezza materiale risultante dagli atti, in ordine al mancato riconoscimento di un indennizzo per il danno morale subito dai Signori Capuzzo.

Impugnazione proposta il 25 gennaio 2012 dalla Plasticos Españoles, S.A. (ASPLA) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 novembre 2011, causa T-76/06, ASPLA/Commissione

(Causa C-35/12 P)

(2012/C 89/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Plasticos Españoles, S.A. (ASPLA) (rappresentanti: avv.ti E. Garayar Gutiérrez e M. Troncoso Ferrer)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— dichiarare ricevibile la presente impugnazione;

— annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 16 novembre 2011, causa T-76/06, ASPLA/Commissione;

— in subordine, ridurre considerevolmente l'importo dell'ammenda inflitta dalla Commissione e confermata dal Tribunale dell'Unione europea, tenendo conto degli obblighi derivanti dai principi di proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione;

— condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi di giudizio.